

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2011, n. 37-2238

DDGR n. 69-14070 del 22/11/2004 e n. 16-1333 del 07/11/2005. Intervento straordinario a favore dei settori artigiani metalmeccanico-filiera dell'auto, tessile, orafa. Modalita' di utilizzo delle quote residue di contributo assegnato all'EBAP per il progetto "OCCUPAZIONE" di cui alla D.G.R. n. 92-10534 del 29.12.2008 e interventi connessi all'attuazione CIG in deroga.

A relazione dell'Assessore Giordano:

Premesso che:

con Deliberazioni della Giunta regionale n. 69-14070 del 22/11/2004 e n. 16-1333 del 7 novembre 2005, ai sensi dell'abrogata L.R. n. 21/97 e s.m.i., sono stati concessi all' Ente bilaterale dell'artigianato piemontese (di seguito EBAP) contributi per un importo complessivo di 1,5 milioni di Euro per l'attuazione del progetto "Intervento straordinario a favore dei settori artigiani metalmeccanico-filiera dell'auto, tessile, orafa";

i criteri di utilizzo delle risorse regionali sono stati approvati con la citata D.G.R. n. 69-14070 del 22/11/2004 e successivamente modificati con D.G.R. n. 81-673 del 01/08/2005 e con D.G.R. n. 4-9555 del 09/10/2008;

poiché la successiva estensione della disciplina della cassa integrazione straordinaria alle imprese artigiane ha determinato un rallentamento dell'impiego delle risorse sul citato progetto, l'EBAP ha richiesto alla Regione di consentire l'utilizzo di una quota di tali risorse, in concorso con una quota di pari importo stanziata dall'EBAP, per l'attivazione di un nuovo progetto denominato "Occupazione" e destinato a imprese e lavoratori artigiani di tutti i settori, per la stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato e per il sostegno del reddito dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo;

con D.G.R. n. 92-10534 del 29/12/2008 si è pertanto provveduto ad autorizzare l'utilizzo di una quota, pari a 250.000,00 Euro dei contributi originariamente concessi, per il progetto "Occupazione", tramite una integrazione dei criteri di utilizzo delle risorse regionali;

la quota suddetta risulta ad oggi interamente utilizzata per il progetto "Occupazione";

al 28 febbraio 2011 risultano 394.553,82 euro di contributo regionale non utilizzati sul progetto originario "Intervento straordinario a favore dei settori artigiani metalmeccanico-filiera dell'auto, tessile, orafa";

a seguito di un accordo sottoscritto in data 10 febbraio 2011 dalla parti sociali aderenti, l'EBAP ha richiesto alla Regione di destinare una parte delle risorse residue:

- per 100.000,00 euro agli interventi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsti dai criteri di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 92-10534 del 29/12/2008, paragrafo B. (Progetto "Occupazione");
- per 150.000,00 euro agli interventi straordinari connessi all'attuazione della normativa in materia di CIG in deroga;

considerato che il progetto “Occupazione”, nonché gli ulteriori interventi straordinari effettuati dall’EBAP, si sono dimostrati funzionali alla salvaguardia del reddito e dell’occupazione nella perdurante situazione di crisi in tutti i settori dell’attività artigiana, con significative ripercussioni sull’occupazione del comparto, si valuta necessaria ed opportuna un’ iniziativa che consenta all’EBAP di utilizzare le risorse regionali residue per tali interventi;

considerato che tali interventi sono coerenti con le finalità originarie, pur nell’adeguamento ai mutamenti del contesto economico e normativo, nonché con le previsioni dell’art. 4, comma 1, lettere r) ed s) della LR 1/2009 “Testo unico in materia di artigianato” e con il Piano straordinario per l’occupazione;

si procede ad autorizzare l’EBAP all’utilizzo di 100.000,00 Euro originariamente destinati al Progetto “Intervento straordinario a favore dei settori artigiani metalmeccanico-filiera dell’auto, tessile, orafa” al progetto “Occupazione” e di 150.000,00 euro per gli interventi straordinari connessi all’attuazione della normativa in materia di CIG in deroga;

tali autorizzazioni sono condizionate all’utilizzo di una quota di pari importo da parte dell’EBAP per gli interventi descritti;

la Giunta Regionale;

vista la LR 23/2008;

vista la LR n. 1/2009, art. 38, comma 3;

visto l’accordo tra le parti sociali costituenti l’EBAP del 10/02/2011;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

l’Ente bilaterale dell’artigianato piemontese – EBAP è autorizzato all’utilizzo di parte della quota residua pari a 394.553,82 Euro, del contributo assegnato ai sensi delle DD.G.R. n. 69-14070 del 22/11/2004 e 16-1333 del 07/11/2005 per “Intervento straordinario a favore dei settori artigiani metalmeccanico-filiera dell’auto, tessile, orafa” come segue:

- per 100.000,00 euro, in concorso con una quota a carico dell’EBAP di pari entità, agli interventi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsti all’allegato A alla D.G.R. n. 92-10534 del 29/12/2008, paragrafo B (Progetto “OCCUPAZIONE”);

- per 150.000,00 euro in concorso con una quota a carico dell’EBAP di pari entità, e per gli interventi straordinari connessi all’attuazione della normativa in materia di CIG in deroga; le modalità di utilizzo dell’ulteriore quota residua saranno oggetto di successivo provvedimento previo accordo tra le parti sociali costituenti l’EBAP.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, in particolare in relazione agli adempimenti dell’EBAP e alle modalità di rendicontazione, si fa riferimento alle disposizioni della citata D.G.R. n. 92-10534 del 29/12/2008, allegato A, paragrafo B, per quanto compatibili.

Il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)